

Comitato Esecutivo del 24 ottobre 2023

Punto 5 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 5.3

**Osservazioni alla consultazione OAM riguardante proposte per la modifica della disciplina degli intermediari del credito nell'ambito del decreto legislativo 30 agosto 2010, n. 141
(Documento congiunto ABI-Assifact-Assilea-Assofin)**

BOZZA CONDIVISA DA
ABI, Assifact, Assilea, e Assofin

**Osservazioni alla consultazione OAM riguardante proposte per la
modifica della disciplina degli intermediari del credito nell'ambito del
decreto legislativo 30 agosto 2010, n. 141**

Ottobre 2023

Premessa

Con il presente documento, ABI, Assifact, Assilea, e Assofin, riportano la posizione del mondo bancario e finanziario in risposta alla consultazione avviata dall'Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi (OAM) con comunicazione dello scorso 27 luglio sulle "proposte di principi di modifica" del D.lgs. 30 agosto 2010, n. 141 recante la disciplina degli intermediari del credito, con un focus specifico sugli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi.

Le proposte formulate riguardano in particolare: (i) la distinzione giuridica dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio, (ii) l'attività di "segnalazione" sul mercato del credito immobiliare ai consumatori; (iii) l'ampliamento dell'attività dell'agente; (iv) iniziative di contrasto al fenomeno dell'abusivismo nell'intermediazione on line.

Si osserva altresì che la disciplina in esame potrà essere oggetto di ulteriore evoluzione nei prossimi anni a seguito dell'imminente pubblicazione della nuova Direttiva sul credito ai consumatori (CCD), della possibile revisione della Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori (MCD) e del relativo loro recepimento nell'ordinamento nazionale.

Si fa pertanto riserva di ritornare sull'argomento a seguito di eventuali aggiornamenti della disciplina sull'intermediazione creditizia.

Distinzione tra la figura dell'"agente" in attività finanziaria" e quella di "mediatore creditizio"

Occorre assicurare che, nell'ambito della possibile evoluzione della disciplina degli agenti e dei mediatori creditizi, sia mantenuta (i) l'attuale distinzione delle figure professionali dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio e al contempo (ii) la previsione del "monomandato" per gli agenti in attività finanziaria¹.

Una diversa impostazione giuridica, volta ad esempio a consentire un regime di "plurimandato" all'agente in attività finanziaria, rischierebbe di compromettere l'alto livello di tutela del consumatore raggiunto dalla vigente disciplina, in quanto:

- 1) si vanificherebbe la possibilità di applicare il principio della responsabilità solidale attualmente vigente tra mandante e mandatario, in quanto diventerebbe impossibile associare gli eventuali comportamenti non conformi di un agente nel collocamento dei prodotti, ad uno specifico mandante;
- 2) l'agente in attività finanziaria che disponesse di più mandati sarebbe fortemente incoraggiato a collocare i prodotti/servizi della mandante in grado di garantirgli una

¹ L'agente in attività finanziaria, ai sensi dell'art. 128 quater del TUB "promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma su "mandato" diretto di una banca o di un intermediario finanziario ed è soggetto alla vigilanza del soggetto mandante il quale risponde "solidalmente dei danni causati dall'agente", anche se "conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

Il mediatore creditizio, disciplinato ai sensi dell'art. 128 sexies, è invece una figura indipendente dalle parti (finanziatore e consumatore) che opera necessariamente in un regime di "plurimandato". Al mediatore, inoltre, è consentita l'attività di promozione e collocamento, ma non di conclusione dei contratti.

migliore remunerazione, determinando – a livello di sistema - un generale abbassamento della qualità del servizio offerto ai consumatori;

3) le banche e gli intermediari finanziari sarebbero disincentivati ad effettuare (i) efficaci attività di controllo delle reti distributive nonché (ii) adeguate e frequenti attività di formazione degli agenti.

Inoltre, l'agente operante in un regime di "plurimandato" avrebbe accesso a informazioni e dati riservati delle singole mandanti con il rischio di creare fenomeni di concorrenza sleale sul mercato.

Da ultimo occorre ricordare che l'attuale quadro giuridico ha garantito un'ampia diversificazione e pluralità di scelte commerciali da parte delle banche e degli intermediari finanziari nel collocamento dei propri prodotti. Tale pluralità di offerta, che rappresenta un valore per il cliente, verrebbe certamente compromessa a seguito di un eventuale intervento normativo volto a modificare lo status quo.

Disciplina dei soggetti cosiddetti "segnalatori"

L'art. 12, comma 1 quater del D.lgs. n.141/2010, introdotto dall'art.2, comma 1 del D.lgs. 21 aprile 2016, n.72, che ha recepito l'art.4 della MCD, ha inserito nel nostro ordinamento l'attività di "segnalazione", prestata a titolo accessorio, relativa ai contratti di credito di cui al Titolo VI, Capo I-bis, del TUB (contratti di credito immobiliare ai consumatori), che si sostanzia nella mera promozione sul mercato di una banca o di un intermediario del credito senza intervenire nella descrizione dei contratti di mutuo offerti da tali soggetti, prevedendo che la disciplina sia attuata attraverso l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia.

Ad oggi, peraltro, il decreto ministeriale non è stato ancora emanato, lasciando nell'incertezza normativa un'attività di derivazione comunitaria.

Al riguardo, si auspica che l'OAM si faccia carico di manifestare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'urgenza dell'emanazione del provvedimento in esame, in coerenza con gli obiettivi di contrasto al fenomeno della professione abusiva di intermediario del credito, attraverso una compiuta delimitazione del perimetro di operatività del segnalatore.

A tal fine, il contenuto del decreto potrebbe essere modulato sulla base dei seguenti principi, al fine di assicurare una netta distinzione con l'attività di intermediazione creditizia:

- (i) circoscrivere l'attività alla segnalazione al cliente dei soggetti finanziatori o intermediari del credito disponibili ad offrire prodotti di finanziamento o "accessori", senza ulteriore pubblicità, né intervento nella promozione, nell'offerta, nei preparativi o nella conclusione (eventuale) del "contratto";
- (ii) prevedere che l'attività sia svolta in "via accessoria" rispetto all'attività professionale svolta dal "segnalatore";
- (iii) definire un regime trasparente della remunerazione connessa a tale attività;

- (iv) introdurre un regime sanzionatorio in caso di violazione della disciplina;
- (v) prevedere che l'attività sia svolta in regime di "monomandato" nell'ottica di favorire la vigilanza su questa attività.

Andrebbe altresì valutata l'opportunità di consentire l'attività di segnalazione anche con riferimento ad altri mercati oltre a quello del credito immobiliare ai consumatori (es. credito ai consumatori, leasing etc.).

Ampliamento dell'attività dell'agente in attività finanziaria

L'art. 128 quater del TUB precisa il perimetro dell'attività dell'agente circoscrivendolo alla promozione e conclusione "dei contratti relativi alla concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento", nonché ad "attività connesse e strumentali" ai contratti menzionati.

Al riguardo, nell'ottica di ampliare l'attività di offerta ai consumatori di servizi e prodotti intermediati dalle banche e dagli intermediari finanziari, si ritiene opportuno che venga chiarito che, tra i prodotti collocabili dagli agenti in attività finanziaria, siano compresi taluni prodotti di risparmio semplici e flessibili, sempre comunque accessori e connessi o strumentali al conto corrente, quali, ad esempio, i depositi vincolati a termine.

Analogamente, si propone di consentire espressamente che gli agenti in attività finanziaria possano collocare e concludere contratti, anche in via esclusiva, relativi a prodotti e servizi accessori (es. polizze assicurative) ai prodotti di credito della mandante.

Lotta all'abusivismo: accordi con i "motori di ricerca" on line

Si suggerisce all'OAM di mutuare l'iniziativa, recentemente avviata dall'IVASS, di collaborare con i principali "motori di ricerca on line" - nella specie "Google" - per la verifica della presenza di inserzioni pubblicate da parte di piattaforme informatiche che non rispettano i requisiti di legge.

La proposta si inquadrirebbe nell'ambito delle attività di contrasto del fenomeno dell'abusivismo nell'intermediazione creditizia "on line" avviato dall'OAM con riferimento alle piattaforme che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento.